parte dagli impegni assunti; infatti, un dilemma s'impone: o il regime interno di un paese, per le circostanze di fatto accennate, non reca alcun vantaggio alla esportazione e i produttori non possono vendere lo zucchero all'estero ad un prezzo inferiore a quello consentito dai produttori dell'Unione, e in tal caso la questione sollevata dall'Inghilterra non ha valore pratico, e il mercato inglese non otterrebbe alcun profitto dalla facoltà di acquistare lo zucchero da un paese estraneo all'Unione; o il regime anzidetto ha un'azione vantaggiosa sull'esportazione, permettendole di offrire lo zucchero ad un prezzo al di sotto di quello del mercato dell' Unione, e allora l'Inghilterra non può dispensarsi dall'applicare i dazi compensatori senza violare i patti della Convenzione.

La discussione in seno alla Commissione fu perciò molto viva, alle altre Delegazioni parendo evidenti i pericoli ai quali la interpretazione inglese esporrebbe la Convenzione. Questa, per lo scopo che si proponeva, non poteva ammettere, come non ha ammesso, alcuna distinzione riguardo agli effetti di un regime di protezione interna più elevato di quello da essa stabilito, ma, ritenendo, in base all'esperienza, che da un dazio più elevato di franchi 5,50 al quintale per lo zucchero greggio e di franchi 6 pel raffinato, derivi un vantaggio all'esportazione, ha voluto impedire l'importazione negli Stati dell'Unione della

derrata in tal modo protetta. E la ragione è molto ovvia : il paese in cui il regime di protezione, più elevato di quello della Convenzione, non riesca ad elevare i prezzi dello zucchero consumato all'interno, e quindi non produca alcun vantaggio all' esportazione, non ha ragione di conservare il regime stesso; l'interesse dei produttori consiglia, invece, di modificarlo per aderire alla Convenzione ed esportare senza incorrere nei dazi compensatori. Ammessa la distinzione, che seguirebbe dalla interpretazione inglese, non vi sarebbe stata ragione per determinare nella Convenzione la misura massima, teste indicata, dei dazi di protezione interna: sarebbe bastato che si stabilisse il sistema ora proposto dall'Inghilterra, cioè che quando dal regime interno più elevato di quello della Convenzione resultasse effettivamente un premio all'esportazione, la Commissione centrale, accertato il fatto, fisserebbe la misura dei dazi compensatori. Invece, si volle la misura massima dei dazi e l'Inghilterra fu quella che la volle ed impedi che non la si determinasse più alta, e volle la sanzione dei dazi compensatori di cui ora

propone di limitare l'applicazione. Di fronte a queste considerazioni si comprende che le altre Delegazioni, pur essendo animate da sentimenti conciliativi, fossero riluttanti ad accettare la proposta inglese e ad imporre alla Commissione l'obbligo di fornir la prova che effettivamente un premio alla esportazione derivi da un determinato regime di protezione interna. La Commissione ammetteva, però, che lo Stato la cui esportazione fosse da essa colpita con dazi compensatori, nell'appellarsi contro tale provve-dimento, avesse il diritto di dimostrare che di fatto nessun premio a vantaggio risulti dal suo regime; che in tal caso la Commissione, vagliati gli elementi di fatto, potesse ridurre a zero i

dazi compensatori precedentemente determinati. Per tale via la Commissione, nel caso del Guatemala, senza risolvere in alcun modo la questione di massima, riconobbe la convenienza di assumere nuove informazioni di fatto e di so-spendere, nel frattempo, l'applicazione dei dazi compensatori.

Rispetto alla Grecia, la Commissione permanente avea fissato i dazi compensatori di franchi 26,12 sul greggio e di franchi 25,87 sul raffinato; ma l'Inghilterra, dimostrando che la produzione di zucchero in quello Stato è limitata ad 1/8 del consumo, opinava che non fosse il caso di fissare dazi compensatori di sorta, e la Commissione fini per confermare cette manière de voir. Revocava poi i dazi compensatori fissati pel Portogallo e per le possessioni portoghesi, avendo accertato che il primo non esporta e il secondo esporta soltanto nel Portogallo.

Rispetto ad altri paesi, la Commissione, senza accogliere la proposta dell' Inghilterra, per la revocazione dei dazi compensatori, ne ammetteva la sospensione onde assumere nuove informazioni. Così faceva rispetto alla Bolivia, la quale avendo una produzione inferiore ai bisogni del consumo, non esporta; e per lo stesso motivo anche a riguardo delle repubbliche di Haiti, Onduras, Nicaragua, Paraguay. Pel Brasile e per le isole Filippine che esportano, la Commissione sospendeva pure l'applicazione dei diritti compensatori, ma per assumere nuove informazioni sul regime vigente; influiva su tale deci-sione riguardo al Brasile la speranza che esso modifichi il suo regime per partecipare all'Unione.

Lungo dibattito fu impegnato rispetto a Cuba per stabilire se il regime di favore, di cui lo zucchero prodotto in quell'isola gode all'importazione negli Stati Uniti, possa costituire uno di quei vantaggi previsti dalla Convenzione e da esso possa derivare un premio all'esportazione cubana in altri Stati: ma la decisione fu rinviata, influendo a favore del rinvio il fatto che Cuba esporta lo zucchero esclusivamente negli Stati Uniti, e la speranza che entri a far parte della Unione di Bruxelles. Una decisione identica veniva presa rispetto a Portorico, che si trova nelle identiche condizioni di Cuba. A riguardo degli Stati Uniti, dopo lunga discussione, fu parimenti adottata la sospensiva, in vista del fatto, che essi non hanno esportazione, e ciò con molte riserve.

La Commissione riconosceva poi che non fosse il caso di fissare dei dazi compensatori riguardo allo Uraguay, che non ha produzione di zucchero, del Venezuela che non ne esporta affatto, e di San Domingo che applica dazi inferiori a quelli stabiliti dalla Convenzione, e l'imposta nuova in progetto darebbe luogo ad un aumento insignificante.

Soltanto per la Repubblica Argentina la Commissione si trovava d'accordo nello stabilire i dazi compensatori di franchi 19,90 sullo zucchero raffinato a 96 e più, franchi 15,05 sullo zucchero raffinato a meno di 96, franchi 10,50 sullo zucchero candito.

Come vede il lettore, l'Inghilterra otteneva la soddisfazione, in via provvisoria e sotto le